

## **Le Sezioni unite escludono l'abnormità dell'ordinanza con cui il G.i.p. indichi l'interrogatorio dell'indagato quale integrazione di indagine.**

di **Filippo Lombardi**

**Sommario.** **1.** La vicenda giudiziaria e la questione di diritto. - **2.** La nozione di atto abnorme. - **3.** I due orientamenti giurisprudenziali sulla abnormità dell'ordinanza integrativa che richieda al pubblico ministero di interrogare l'indagato. - **4.** La soluzione offerta dalle Sezioni unite.

### **1. La vicenda giudiziaria e la questione di diritto.**

Con la pronunzia che qui si annota, le Sezioni unite della Corte di legittimità hanno preso posizione sulla controversa questione circa l'abnormità dell'ordinanza – pronunciata ai sensi dell'art. 409, co. 4, c.p.p. dal giudice per le indagini preliminari – con la quale quest'ultimo abbia indicato al pubblico ministero un approfondimento di indagine consistente nell'eseguire l'interrogatorio dell'indagato.

Nel caso di specie, il giudice aveva rigettato la richiesta di archiviazione per i reati di cui agli articoli 633 e 635 c.p.p., sollecitando un supplemento di indagine, volto anche all'accertamento di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 c.p. e alla configurabilità, per il delitto ex art. 635 c.p., della esposizione alla pubblica fede dei beni danneggiati; a tal fine, secondo le indicazioni del giudice, il pubblico ministero avrebbe dovuto sottoporre gli indagati a interrogatorio.

Ricorreva per cassazione il pubblico ministero che, richiamando giurisprudenza di legittimità, sosteneva l'abnormità dell'atto di impulso, per essere lo stesso in grado di determinare una ingiustificata stasi nella parentesi procedimentale, posto che l'interrogatorio dell'indagato non è un atto di indagine, piuttosto uno strumento di garanzia che presuppone l'avvenuta raccolta di elementi in grado di delineare una ipotesi criminosa a carico dell'interrogato.

La seconda Sezione della Corte di cassazione, rilevando un contrasto in materia, concernente l'ampiezza dei poteri riconosciuti dalla legge processuale al giudice per le indagini preliminari che intenda indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini da compiere, ha rimesso la seguente questione alle Sezioni unite: *«se sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla richiesta di archiviazione,*

*restituisca gli atti al pubblico ministero, affinché provveda all'interrogatorio dell'imputato, senza indicare ulteriori indagini da compiere».*

## **2. La nozione di atto abnorme.**

Le Sezioni unite preliminarmente ricostruiscono la nozione di abnormità dell'atto, che trova nell'ordinamento processuale due declinazioni, entrambe riconducibili alla macroarea dello sviamento dal modello legale delineato per l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Sotto il profilo strutturale e statico, è abnorme l'atto avente contenuto così bizzarro e singolare da risultare avulso dall'intero ordinamento processuale; sotto il profilo funzionale e dinamico, lo stesso è abnorme quando, pur essendo rintracciabile nel sistema normativo, viene posto in essere al di fuori del suo paradigma processuale tanto determinare la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo.

L'esigenza di interpretare restrittivamente il concetto di atto abnorme, anche allo scopo di non eludere il principio di tassatività delle impugnazioni, ha portato la giurisprudenza a precisare il perimetro operativo del vizio: si richiedono quali ulteriori condizioni che l'atto non sia nullo o inutilizzabile, dovendosi altrimenti fare corretto uso degli istituti della nullità e della inutilizzabilità, e che non siano previsti appositi strumenti di impugnazione per reagire all'illegittimità del provvedimento.

Inoltre, si è escluso che nella nozione di insuperabile e ingiustificata stasi procedimentale possa automaticamente rientrare l'indebita regressione della procedura che alteri la sequela coordinata di atti.

Infatti, rientra generalmente tra le prerogative riconosciute al giudice il potere di disporre la regressione del procedimento a una fase antecedente; altro è che tale potere venga esercitato irregolarmente. Tuttavia, la regressione del procedimento non genera una stasi procedimentale, piuttosto un rallentamento della procedura: il soggetto cui spetta l'adozione del primo atto in seguito alla regressione avrà la capacità di dare nuovo impulso alla sequela.

Un esempio rende l'idea: non potrà dirsi abnorme l'atto con cui il giudice, rilevando erroneamente l'irregolarità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., restituisca gli atti al pubblico ministero. L'atto, per quanto violativo di regole procedurali, e per quanto causi evidentemente una indebita regressione della procedura, non determina una stasi insuperabile, in quanto il pubblico ministero non dovrà fare altro che notificare nuovamente l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, riattivando il meccanismo procedurale inceppato.

Pertanto, può discorrersi di insuperabile stasi procedimentale quando il soggetto onerato di dare nuovo impulso alla procedura dopo l'ingiustificata regressione sia di fatto costretto a compiere un atto nullo.

### **3. I due orientamenti giurisprudenziali sulla abnormità dell'ordinanza integrativa che richieda al pubblico ministero di interrogare l'indagato.**

Da queste premesse dogmatiche traggono spunto i due opposti filoni giurisprudenziali che hanno tentato di fornire una soluzione al quesito posto alle Sezioni unite.

Secondo un primo e più risalente orientamento, quando il giudice, nel disattendere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, solleciti quest'ultimo ad approfondire le indagini sottoponendo l'indagato a interrogatorio, compie un atto abnorme, realizzando un'alterazione della struttura logica del processo e cagionando una stasi ingiustificata dello stesso.

Difatti, si realizza un evidente cortocircuito operativo, per cui da un lato si chiede al pubblico ministero di approfondire le indagini a fronte di un quadro indiziario claudicante; dall'altro si onera l'accusa di realizzare un atto (l'interrogatorio) che strumento di indagine non è, trattandosi piuttosto di una garanzia di difesa, e che per definizione postula l'esistenza di una fattispecie compiutamente addebitabile all'interrogato.

A sostegno si richiamano l'art. 416 c.p.p. che rende l'interrogatorio richiesto dall'indagato avvisato ex art. 415 *bis* c.p.p. condizione di validità della richiesta di rinvio a giudizio; l'art. 375 c.p.p. che impone di inserire nell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute; e infine l'art. 65 c.p.p. che richiede la contestazione in forma chiara e precisa del fatto attribuito all'interrogato, con l'indicazione delle fonti di prova.

Secondo i fautori di questa teoria, più risalente nel tempo, il pubblico ministero, per superare la condizione di *impasse*, dovrebbe compiere un atto nullo.

Secondo l'orientamento attuale, largamente prevalente, occorre fare buon governo dei principi sanciti in tema di abnormità degli atti processuali. Si è detto infatti che un atto non è abnorme quando non crea una effettiva stasi, potendo il soggetto processuale onerato dare nuovo impulso alla procedura senza impantanarsi in ostacoli insuperabili.

Nel caso di specie, si ritiene che l'ordinanza ex art. 409 co. 4 c.p.p. che contenga l'invito a interrogare l'indagato quale supplemento di indagine non sia abnorme, per tre ragioni: a) questo tipo di ordinanza trova conforto nel potere di valutazione complessiva riservato al giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, potere che può tradursi in una "direttiva di massima" impartita alla pubblica accusa per l'approfondimento investigativo; b) questa ordinanza può essere concretamente attuata dal pubblico ministero senza che ne derivi una stasi procedimentale; c) l'interrogatorio possiede non solo una natura di garanzia difensiva ma anche una valenza istruttoria.

#### **4. La soluzione offerta dalle Sezioni unite.**

Le Sezioni unite sposano il secondo orientamento, sottoponendo a revisione critica l'argomento, adoperato a sostegno del primo filone esegetico, per cui l'interrogatorio non avrebbe una funzione istruttoria utile per il richiesto approfondimento di indagine.

A ben vedere, per le Sezioni unite, l'interrogatorio gode di una natura mista, non soltanto di garanzia e di difesa ma anche investigativa e istruttoria, potendo contribuire a chiarire i fatti e consentire la raccolta di elementi di prova, specie nel caso in cui l'interrogato abbia reso una confessione o proplatato informazioni che smentiscono o indeboliscono elementi a suo favore.

Non rende meno valida la superiore riflessione il fatto che l'interrogatorio debba essere preceduto dalla contestazione del fatto addebitato, dovendo esso intendersi nella dimensione fluida ontologicamente connessa allo sviluppo delle indagini, e dunque quale "accusa ipotizzata" a suo carico e non quale "imputazione cristallizzata". Queste considerazioni varrebbero indistintamente per l'interrogatorio tradizionalmente compiuto dal pubblico ministero nel corso delle indagini e per quello richiesto dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 409 co. 4 c.p.p.

Neppure risulterebbe dirimente la sistemazione topografica dell'interrogatorio tra le norme sull'imputato a fronte di quella assunta dal diverso istituto dell'esame dell'imputato, collocato tra le prove. Infatti, tale apparente squilibrio sarebbe compensato dalla presenza di alcune norme che suffragano la natura (anche) dimostrativa dell'interrogatorio.

Ad esempio, l'art. 449 co. 5 c.p.p. annovera la confessione resa durante l'interrogatorio tra i presupposti del giudizio direttissimo; l'art. 64 co. 3 c.p.p. contiene l'avvertimento, da dare all'interrogato, che le dichiarazioni eventualmente da lui rese potranno essere utilizzate nei suoi confronti; l'art. 442 co. 1 *bis* c.p.p. prevede l'utilizzabilità degli esiti dell'interrogatorio nel giudizio abbreviato; l'art. 364 co. 5 c.p.p. consente la riduzione dei tempi di preavviso al difensore quando un ritardo nell'assunzione dell'atto possa pregiudicare la ricerca e l'assicurazione delle fonti di prova.

Inoltre, è richiamata la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *Maestri ed altri c. Italia*, che ha ritenuto violativa dell'art. 6 Cedu la mancata assunzione, da parte del giudice d'appello, dell'esame degli imputati, utile sul versante probatorio dell'elemento soggettivo; esame dell'imputato che viene tra l'altro distinto dalle sue spontanee dichiarazioni, evidentemente sfornite della medesima efficacia dimostrativa, limitandosi in quel caso il giudice a ricevere la narrazione dell'imputato.

La Corte, nella sua più autorevole composizione, chiude il cerchio motivazionale affrontando il tema della estensibilità dei principi pocanzi richiamati al caso in cui la richiesta di integrazione formulata dal giudice per

le indagini preliminari riguardi un reato diverso da quello per cui si procedeva.

La risposta fornita dalle Sezioni unite è affermativa e prende le mosse da ciò che già anticipatamente si è detto in ordine ai poteri, assegnati dall'ordinamento processuale al giudice per le indagini preliminari, consistenti sia nella possibilità che egli valuti l'inazione prospettata dal pubblico ministero alla luce delle risultanze investigative nel loro complesso, sia nella facoltà di indirizzare le indagini senza esautorare la pubblica accusa dalle sue prerogative istituzionali.

L'integrità del controllo del giudice sulla *notitia criminis* è calmierata dalla riconduzione del relativo potere nei margini della sola attività di impulso, ogni qual volta la prospettiva assunta dal giudice ai fini del necessario supplemento di indagine annoveri soggetti non indagati o ipotesi criminose ultronee riferibili agli indagati, per cui si renderà necessaria l'iscrizione ex art. 335 c.p.p.

In questi casi, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'abnormità delle ordinanze integrative pronunciate dal giudice a fronte delle istanze di archiviazione del pubblico ministero; così come è consentito che il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini di formulare l'imputazione per il medesimo fatto seppur diversamente qualificato.

Si verserebbe invece nell'ipotesi di atto abnorme laddove, anziché operare mediante una ordinanza integrativa, il giudice adotti lo strumento dell'imputazione coatta contro soggetti mai indagati o per fatti ulteriori rispetto a quello inizialmente ipotizzato.

Si addivene conclusivamente ad affermare il principio di diritto: «*Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che, non solo non risulta avulso dall'intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento. L'abnormità va esclusa anche nel caso in cui l'interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.*».